

1468 - Determinazione - Allegato Utente 2 (A02)

Imposta di bollo pari ad € 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE RAPPORTI GIURIDICO-FINANZIARI PER EROGAZIONE

CONTRIBUTI PROGETTI GRANDE GUERRA COMUNITA' ALTA

VALSUGANA E BERSNTOL 2017 e ss.

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemiladiciassette (2017), addì del mese di,
nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine
Valsugana

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) -
piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa,
nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione,
Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd.
29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 23 gennaio 2017, nonché con decreto del
Presidente n. 3 dd. 11 gennaio 2017;

E

L'Associazione Culturale Chiarentana, con sede legale a Levico Terme in Piazza
Generale Medici, 5 (TN), - Codice Fiscale/Partita I.V.A.00680340221 rappresentata dal
Presidente signor Luciano De Carli, nato a Levico il 18/05/1940, in qualità di legale
rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente
convenzione è di disciplinare - in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n.

83 dd. 24/07/2017, ad oggetto *“L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. (disciplina delle attività culturali) - Approvazione schema convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per il finanziamento provinciale - quota anno 2017 - per la realizzazione di sei iniziative progettuali presentate da enti ed associazioni del territorio per l'anno 2017 e ss. del Centenario della Prima Guerra Mondiale e contestuale approvazione schema tipo convenzione per definire i rapporti sottostanti tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e gli enti ed associazioni del territorio (ivi compreso il finanziamento della Comunità)”*, ed alla determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. dd. 01/08/2017 con la quale si approva ciascuna convenzione - le modalità per erogare i contributi pubblici all'Associazione Culturale Chiarentana per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata *“Nelle retrovie del fronte. Militarizzazione del territorio a Caldonazzo e in Alta Valsugana 1900-1918”* in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, si impegna ad erogare all'Associazione Culturale Chiarentana di seguito per brevità denominata Associazione, che accetta, l'importo massimo di €. 12.000,00 per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata *“Nelle retrovie del fronte. Militarizzazione del territorio a Caldonazzo e in Alta Valsugana 1900-1918”* in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE/COMUNE

L'Associazione realizzerà le iniziative progettuali di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017 secondo il programma delle singole attività ed il quadro economico, di cui al relativo piano finanziario e dell'ulteriore documentazione in

atti.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- gestire tutti i compiti tecnico-logistici-amministrativi inerenti le prestazioni previste nell'iniziativa progettuale, ed i relativi aspetti organizzativi, gestionali e di coordinazione;
- svolgere con continuità le attività-prestazioni-forniture previste nell'iniziativa progettuale, avvalendosi delle prestazioni della propria struttura organizzativa (volontari), ed eventualmente anche di prestazioni di lavoro autonomo/occasionale o di terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione, in quanto responsabile amministrativo/gestionale/operativo/coordinatore di tutte le singole attività previste nell'iniziativa progettuale, si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipula di polizze assicurative, degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione delle relative prestazioni per qualsiasi causa, nei confronti di terzi, oppure per fatto imputabile a terzi, per qualsiasi causa, anche nei confronti di eventuali prestatori di lavoro autonomo/occasionali o di terzi subappaltatori/subcontraenti, oppure per fatto imputabile ai lavoratori autonomi/occasionali e terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa di eventuali volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione è obbligata al rispetto delle disposizioni del vigente piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di comportamento della Comunità, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione ha durata dall'inizio delle prestazioni fino al 5 dicembre

2017 compreso. E' peraltro possibile, per giustificati motivi, in accordo tra le parti, prorogare il termine di conclusione della convenzione, subordinatamente alla concessione della proroga da parte della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 4 – CONDIZIONI FINANZIARIE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Comunità si impegna ad erogare all'Associazione un contributo massimo complessivo di € 12.000,00.

Il suddetto importo verrà corrisposto ad avvenuta dimostrazione dell'effettuazione delle attività previste nell'iniziativa progettuale, comprovato mediante relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

In particolare il contributo di cui sopra viene erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 6.000,00, su presentazione, entro il 01.10.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante sullo stato di avanzamento delle attività previste in convenzione;
- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 6.000,00, su presentazione, entro il 05.12.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

La liquidazione ed erogazione dei corrispettivi spettanti avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della Comunità delle relative istanze di liquidazione, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Tutti i pagamenti si intendono effettuati con l'emissione dei relativi mandati.

Qualora l'importo rendicontato risultasse inferiore a quello preventivato, si provvederà all'eventuale riduzione proporzionale del relativo finanziamento come meglio definito all'art. 2, comma 3 dello schema di convenzione tra la Comunità e la Provincia

Autonoma di Trento approvato con la più sopra citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017.

L'Associazione, che opera nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, fornirà alla Comunità - su richiesta della stessa e ai fini della dimostrazione dell'attività svolta e degli esborsi (copia fatture/note spese, ecc.) sostenuti in relazione all'attività prestata - ulteriori informazioni e dati conoscitivi inerenti le attività svolte. A sua volta la Comunità potrà effettuare controlli mirati sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti nella presente convenzione devono essere attestate da ciascuna delle parti contraenti per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della presente convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

La Comunità si riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione previa diffida del Responsabile competente alla controparte in presenza di:

- a) significative variazioni dei presupposti o dei contenuti della presente convenzione;
- b) irregolarità nella gestione dell'attività tali da pregiudicare il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- c) diminuzione dello specifico bisogno sostenuto dalla presente convenzione di entità tale da rendere non più conveniente mantenere attivo il rapporto.

ART. 6 – PRIVACY

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione l'Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento.

In quanto Responsabile, l'Associazione dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B).

Su richiesta della Comunità, l'Associazione dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte dell'Associazione e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dell'Associazione medesima delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, verranno concordati incontri di programmazione e di verifica tra il responsabile dell'Associazione ed il personale addetto della Comunità.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE	MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
CULTURALE CHIARENTANA	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
-Luciano De Carli-	- dott. Luca Dalla Rosa –

Imposta di bollo pari ad € 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE RAPPORTI GIURIDICO-FINANZIARI PER EROGAZIONE

CONTRIBUTI PROGETTI GRANDE GUERRA COMUNITA' ALTA

VALSUGANA E BERSNTOL 2017 e ss.

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemiladiciassette (2017), addì del mese di,
nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine
Valsugana

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) -
piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa,
nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione,
Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd.
29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 23 gennaio 2017, nonché con decreto del
Presidente n. 3 dd. 11 gennaio 2017;

E

L'Associazione Culturale Forte delle Benne, con sede legale a Levico Terme via
G.B.de Gaspari, 45/a (TN), – Codice Fiscale/Partita I.V.A.02467210221 rappresentata
dal Presidente signor Leonardo Vinciguerra, nato a Trento il 24/10/1983, in qualità di
legale rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente
convenzione è di disciplinare - in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n.

83 dd. 24/07/2017, ad oggetto “L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. (disciplina delle attività culturali) - Approvazione schema convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per il finanziamento provinciale - quota anno 2017 - per la realizzazione di sei iniziative progettuali presentate da enti ed associazioni del territorio per l'anno 2017 e ss. del Centenario della Prima Guerra Mondiale e contestuale approvazione schema tipo convenzione per definire i rapporti sottostanti tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e gli enti ed associazioni del territorio (ivi compreso il finanziamento della Comunità)”, ed alla determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. dd. 01/08/2017 con la quale si approva ciascuna convenzione - le modalità per erogare i contributi pubblici all'Associazione Culturale Forte delle Benne per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata “Paese in guerra, paese di guerra: Cap IV” in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, si impegna ad erogare all'Associazione Culturale Forte delle Benne di seguito per brevità denominata Associazione, che accetta, l'importo massimo di €. 6.000,00 per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata “Paese in guerra, paese di guerra: Cap IV “ in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizzerà le iniziative progettuali di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017 secondo il programma delle singole attività ed il quadro economico, di cui al relativo piano finanziario e dell'ulteriore documentazione in

atti.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- gestire tutti i compiti tecnico-logistici-amministrativi inerenti le prestazioni previste nell'iniziativa progettuale, ed i relativi aspetti organizzativi, gestionali e di coordinazione;
- svolgere con continuità le attività-prestazioni-forniture previste nell'iniziativa progettuale, avvalendosi delle prestazioni della propria struttura organizzativa (volontari), ed eventualmente anche di prestazioni di lavoro autonomo/occasionale o di terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione, in quanto responsabile amministrativo/gestionale/operativo/coordinatore di tutte le singole attività previste nell'iniziativa progettuale, si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipula di polizze assicurative, degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione delle relative prestazioni per qualsiasi causa, nei confronti di terzi, oppure per fatto imputabile a terzi, per qualsiasi causa, anche nei confronti di eventuali prestatori di lavoro autonomo/occasionalmente o di terzi subappaltatori/subcontraenti, oppure per fatto imputabile ai lavoratori autonomi/occasionalmente e terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa di eventuali volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione è obbligata al rispetto delle disposizioni del vigente piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di comportamento della Comunità, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione ha durata dall'inizio delle prestazioni fino al 5 dicembre

2017 compreso. E' peraltro possibile, per giustificati motivi, in accordo tra le parti, prorogare il termine di conclusione della convenzione, subordinatamente alla concessione della proroga da parte della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 4 – CONDIZIONI FINANZIARIE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Comunità si impegna ad erogare all'Associazione un contributo massimo complessivo di € 6.000,00.

Il suddetto importo verrà corrisposto ad avvenuta dimostrazione dell'effettuazione delle attività previste nell'iniziativa progettuale, comprovato mediante relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

In particolare il contributo di cui sopra viene erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 3.000,00, su presentazione, entro il 01.10.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante sullo stato di avanzamento delle attività previste in convenzione;
- il 50% dell'importo complessivo di € 3.000,00, su presentazione, entro il 05.12.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

La liquidazione ed erogazione dei corrispettivi spettanti avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della Comunità delle relative istanze di liquidazione, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Tutti i pagamenti si intendono effettuati con l'emissione dei relativi mandati.

Qualora l'importo rendicontato risultasse inferiore a quello preventivato, si provvederà all'eventuale riduzione proporzionale del relativo finanziamento come meglio definito all'art. 2, comma 3 dello schema di convenzione tra la Comunità e la Provincia

Autonoma di Trento approvato con la più sopra citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017.

L'Associazione, che opera nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, fornirà alla Comunità - su richiesta della stessa e ai fini della dimostrazione dell'attività svolta e degli esborsi (copia fatture/note spese, ecc.) sostenuti in relazione all'attività prestata - ulteriori informazioni e dati conoscitivi inerenti le attività svolte. A sua volta la Comunità potrà effettuare controlli mirati sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti nella presente convenzione devono essere attestate da ciascuna delle parti contraenti per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della presente convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

La Comunità si riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione previa diffida del Responsabile competente alla controparte in presenza di:

- a) significative variazioni dei presupposti o dei contenuti della presente convenzione;
- b) irregolarità nella gestione dell'attività tali da pregiudicare il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- c) diminuzione dello specifico bisogno sostenuto dalla presente convenzione di entità tale da rendere non più conveniente mantenere attivo il rapporto.

ART. 6 – PRIVACY

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione l’Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento.

In quanto Responsabile, l’Associazione dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B).

Su richiesta della Comunità, l’Associazione dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte dell’Associazione e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dell’Associazione medesima delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, verranno concordati incontri di programmazione e di verifica tra il responsabile dell’Associazione ed il personale addetto della Comunità.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE	MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
CULTURALE FORTE DELLE BENNE	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
- Leonardo Vinciguerra -	- dott. Luca Dalla Rosa -

Imposta di bollo pari ad € 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE RAPPORTI GIURIDICO-FINANZIARI PER EROGAZIONE

CONTRIBUTI PROGETTI GRANDE GUERRA COMUNITA' ALTA

VALSUGANA E BERSNTOL 2017 e ss.

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemiladiciassette (2017), addì del mese di,
nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine
Valsugana

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) -
piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa,
nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione,
Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd.
29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 23 gennaio 2017, nonché con decreto del
Presidente n. 3 dd. 11 gennaio 2017;

E

L'Associazione Model Club Pergine, con sede legale a Pergine Valsugana in Via
Cismon, 7 (TN), - Codice Fiscale 96102770227 rappresentata dal Presidente signor
Sergio Grisenti, nato a Pergine Valsugana il 15/02/1945, in qualità di legale
rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente
convenzione è di disciplinare - in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n.

83 dd. 24/07/2017, ad oggetto *“L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. (disciplina delle attività culturali) - Approvazione schema convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per il finanziamento provinciale - quota anno 2017 - per la realizzazione di sei iniziative progettuali presentate da enti ed associazioni del territorio per l'anno 2017 e ss. del Centenario della Prima Guerra Mondiale e contestuale approvazione schema tipo convenzione per definire i rapporti sottostanti tra la Comunità Alta Valsugana e Bertsntol e gli enti ed associazioni del territorio (ivi compreso il finanziamento della Comunità)”*, ed alla determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. dd. 01/08/2017 con la quale si approva ciascuna convenzione - le modalità per erogare i contributi pubblici all'Associazione Model Club Pergine per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata *“Realizzazione plastico –diorama dinamico modulare per mostra Grande Guerra“* in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, si impegna ad erogare all'Associazione Model Club Pergine di seguito per brevità denominata Associazione, che accetta, l'importo massimo di € 9.000,00 per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata *“Realizzazione plastico –diorama dinamico modulare per mostra Grande Guerra “* in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizzerà le iniziative progettuali di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017 secondo il programma delle singole attività ed il quadro economico, di cui al relativo piano finanziario e dell'ulteriore documentazione in

atti.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- gestire tutti i compiti tecnico-logistici-amministrativi inerenti le prestazioni previste nell'iniziativa progettuale, ed i relativi aspetti organizzativi, gestionali e di coordinazione;
- svolgere con continuità le attività-prestazioni-forniture previste nell'iniziativa progettuale, avvalendosi delle prestazioni della propria struttura organizzativa (volontari), ed eventualmente anche di prestazioni di lavoro autonomo/occasionale o di terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione, in quanto responsabile amministrativo/gestionale/operativo/coordinatore di tutte le singole attività previste nell'iniziativa progettuale, si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipula di polizze assicurative, degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione delle relative prestazioni per qualsiasi causa, nei confronti di terzi, oppure per fatto imputabile a terzi, per qualsiasi causa, anche nei confronti di eventuali prestatori di lavoro autonomo/occasionalmente o di terzi subappaltatori/subcontraenti, oppure per fatto imputabile ai lavoratori autonomi/occasionalmente e terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa di eventuali volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione è obbligata al rispetto delle disposizioni del vigente piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di comportamento della Comunità, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione ha durata dall'inizio delle prestazioni fino al 5 dicembre

2017 compreso. E' peraltro possibile, per giustificati motivi, in accordo tra le parti, prorogare il termine di conclusione della convenzione, subordinatamente alla concessione della proroga da parte della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 4 – CONDIZIONI FINANZIARIE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Comunità si impegna ad erogare all'Associazione un contributo massimo complessivo di € 9.000,00.

Il suddetto importo verrà corrisposto ad avvenuta dimostrazione dell'effettuazione delle attività previste nell'iniziativa progettuale, comprovato mediante relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

In particolare il contributo di cui sopra viene erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 4.500,00, su presentazione, entro il 01.10.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante sullo stato di avanzamento delle attività previste in convenzione;
- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 4.500,00, su presentazione, entro il 05.12.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

La liquidazione ed erogazione dei corrispettivi spettanti avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della Comunità delle relative istanze di liquidazione, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Tutti i pagamenti si intendono effettuati con l'emissione dei relativi mandati.

Qualora l'importo rendicontato risultasse inferiore a quello preventivato, si provvederà all'eventuale riduzione proporzionale del relativo finanziamento come meglio definito all'art. 2, comma 3 dello schema di convenzione tra la Comunità e la Provincia

Autonoma di Trento approvato con la più sopra citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017.

L'Associazione, che opera nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, fornirà alla Comunità - su richiesta della stessa e ai fini della dimostrazione dell'attività svolta e degli esborsi (copia fatture/note spese, ecc.) sostenuti in relazione all'attività prestata - ulteriori informazioni e dati conoscitivi inerenti le attività svolte. A sua volta la Comunità potrà effettuare controlli mirati sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti nella presente convenzione devono essere attestate da ciascuna delle parti contraenti per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della presente convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

La Comunità si riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione previa diffida del Responsabile competente alla controparte in presenza di:

- a) significative variazioni dei presupposti o dei contenuti della presente convenzione;
- b) irregolarità nella gestione dell'attività tali da pregiudicare il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- c) diminuzione dello specifico bisogno sostenuto dalla presente convenzione di entità tale da rendere non più conveniente mantenere attivo il rapporto.

ART. 6 – PRIVACY

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione l’Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento.

In quanto Responsabile, l’Associazione dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B).

Su richiesta della Comunità, l’Associazione dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte dell’Associazione e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dell’Associazione medesima delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, verranno concordati incontri di programmazione e di verifica tra il responsabile dell’Associazione ed il personale addetto della Comunità.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE	MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
MODEL CLUB PERGINE	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

-Sergio Grisenti -

- dott. Luca Dalla Rosa –

Imposta di bollo pari ad € 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE RAPPORTI GIURIDICO-FINANZIARI PER EROGAZIONE

CONTRIBUTI PROGETTI GRANDE GUERRA COMUNITA' ALTA

VALSUGANA E BERSNTOL 2017 e ss.

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemiladiciassette (2017), addì del mese di,
nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine
Valsugana

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) -
piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa,
nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione,
Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd.
29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 23 gennaio 2017, nonché con decreto del
Presidente n. 3 dd. 11 gennaio 2017;

E

L'Associazione Culturale Forte delle Benne, con sede legale a Levico Terme via
G.B. de Gaspari, 45/a (TN), - Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02467210221 rappresentata
dal Presidente signor Leonardo Vinciguerra, nato a Trento il 24/10/1983, in qualità di
legale rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente
convenzione è di disciplinare - in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n.

83 dd. 24/07/2017, ad oggetto *“L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. (disciplina delle attività culturali) - Approvazione schema convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per il finanziamento provinciale - quota anno 2017 - per la realizzazione di sei iniziative progettuali presentate da enti ed associazioni del territorio per l'anno 2017 e ss. del Centenario della Prima Guerra Mondiale e contestuale approvazione schema tipo convenzione per definire i rapporti sottostanti tra la Comunità Alta Valsugana e Bertsntol e gli enti ed associazioni del territorio (ivi compreso il finanziamento della Comunità)”*, ed alla determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. dd. 01/08/2017 con la quale si approva ciascuna convenzione - le modalità per erogare i contributi pubblici all'Associazione Culturale Forte delle Benne per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata *“Didattica al Forte Colle delle Benne”* in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, si impegna ad erogare all'Associazione Culturale Forte delle Benne di seguito per brevità denominata Associazione, che accetta, l'importo massimo di €. 3.500,00 per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata *“Didattica al Forte Colle delle Benne “* in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizzerà le iniziative progettuali di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017 secondo il programma delle singole attività ed il quadro economico, di cui al relativo piano finanziario e dell'ulteriore documentazione in

atti.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- gestire tutti i compiti tecnico-logistici-amministrativi inerenti le prestazioni previste nell'iniziativa progettuale, ed i relativi aspetti organizzativi, gestionali e di coordinazione;
- svolgere con continuità le attività-prestazioni-forniture previste nell'iniziativa progettuale, avvalendosi delle prestazioni della propria struttura organizzativa (volontari), ed eventualmente anche di prestazioni di lavoro autonomo/occasionale o di terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione, in quanto responsabile amministrativo/gestionale/operativo/coordinatore di tutte le singole attività previste nell'iniziativa progettuale, si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipula di polizze assicurative, degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione delle relative prestazioni per qualsiasi causa, nei confronti di terzi, oppure per fatto imputabile a terzi, per qualsiasi causa, anche nei confronti di eventuali prestatori di lavoro autonomo/occasionali o di terzi subappaltatori/subcontraenti, oppure per fatto imputabile ai lavoratori autonomi/occasionali e terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa di eventuali volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione è obbligata al rispetto delle disposizioni del vigente piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di comportamento della Comunità, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione ha durata dall'inizio delle prestazioni fino al 5 dicembre

2017 compreso. E' peraltro possibile, per giustificati motivi, in accordo tra le parti, prorogare il termine di conclusione della convenzione, subordinatamente alla concessione della proroga da parte della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 4 – CONDIZIONI FINANZIARIE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Comunità si impegna ad erogare all'Associazione un contributo massimo complessivo di € 3.500,00.

Il suddetto importo verrà corrisposto ad avvenuta dimostrazione dell'effettuazione delle attività previste nell'iniziativa progettuale, comprovato mediante relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

In particolare il contributo di cui sopra viene erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 1.750,00, su presentazione, entro il 01.10.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante sullo stato di avanzamento delle attività previste in convenzione;
- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 1.750,00, su presentazione, entro il 05.12.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

La liquidazione ed erogazione dei corrispettivi spettanti avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della Comunità delle relative istanze di liquidazione, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Tutti i pagamenti si intendono effettuati con l'emissione dei relativi mandati.

Qualora l'importo rendicontato risultasse inferiore a quello preventivato, si provvederà all'eventuale riduzione proporzionale del relativo finanziamento come meglio definito all'art. 2, comma 3 dello schema di convenzione tra la Comunità e la Provincia

Autonoma di Trento approvato con la più sopra citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017.

L'Associazione, che opera nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, fornirà alla Comunità - su richiesta della stessa e ai fini della dimostrazione dell'attività svolta e degli esborsi (copia fatture/note spese, ecc.) sostenuti in relazione all'attività prestata - ulteriori informazioni e dati conoscitivi inerenti le attività svolte. A sua volta la Comunità potrà effettuare controlli mirati sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti nella presente convenzione devono essere attestate da ciascuna delle parti contraenti per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della presente convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

La Comunità si riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione previa diffida del Responsabile competente alla controparte in presenza di:

- a) significative variazioni dei presupposti o dei contenuti della presente convenzione;
- b) irregolarità nella gestione dell'attività tali da pregiudicare il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- c) diminuzione dello specifico bisogno sostenuto dalla presente convenzione di entità tale da rendere non più conveniente mantenere attivo il rapporto.

ART. 6 – PRIVACY

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti, amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*. Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione l'Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento.

In quanto Responsabile, l'Associazione dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B).

Su richiesta della Comunità, l'Associazione dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte dell'Associazione e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dell'Associazione medesima delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, verranno concordati incontri di programmazione e di verifica tra il responsabile dell'Associazione ed il personale addetto della Comunità.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e succ. mod. ed int.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE	MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
CULTURALE FORTE DELLE BENNE	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
-Leonardo Vinciguerra--	- dott. Luca Dalla Rosa –

LDR/2017/GrandeGuerra/matr.convenz.2017/scheda prog. Forte delle Benne

didattica/convenzioneconassociazioni.doc

Imposta di bollo pari ad € 32,00
assolta in modo virtuale.
Autorizzazione n. 13471/15 del
23.02.2015

COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE RAPPORTI GIURIDICO-FINANZIARI PER EROGAZIONE

CONTRIBUTI PROGETTI GRANDE GUERRA COMUNITA' ALTA

VALSUGANA E BERSNTOL 2017 e ss.

N. _____ Reg. Atti privati

L'anno duemiladiciassette (2017), addì del mese di,
nella sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol - Piazza Gavazzi, 4 - Pergine
Valsugana

TRA

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con sede in Pergine Valsugana (Tn) -
piazza Gavazzi, 4 - Codice Fiscale 02143860225 nella persona del dott. Luca Dalla Rosa,
nato a Trento il 13/08/1964, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione,
Mense e Programmazione, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta n. 109 dd.
29.05.2008 e del Comitato Esecutivo n. 4 dd. 23 gennaio 2017, nonché con decreto del
Presidente n. 3 dd. 11 gennaio 2017;

E

L'Associazione Gruppo Alpini di Fierozzo, con sede legale a Fierozzo, Maso
Ronca, 1 (TN), – Codice Fiscale 96022740227 rappresentata dal Presidente signor Elio
Moltrer, nato a Levico il 09/12/1955, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO CHE

Lo scopo perseguito dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con la presente
convenzione è di disciplinare - in conformità alla deliberazione del Comitato Esecutivo n.
83 dd. 24/07/2017, ad oggetto "L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 e s.m. (disciplina delle attività

culturali) - Approvazione schema convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol per il finanziamento provinciale - quota anno 2017 - per la realizzazione di sei iniziative progettuali presentate da enti ed associazioni del territorio per l'anno 2017 e ss. del Centenario della Prima Guerra Mondiale e contestuale approvazione schema tipo convenzione per definire i rapporti sottostanti tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e gli enti ed associazioni del territorio (ivi compreso il finanziamento della Comunità)", ed alla determinazione del Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione n. dd. 01/08/2017 con la quale si approva ciascuna convenzione - le modalità per erogare i contributi pubblici all'Associazione Gruppo Alpini di Fierozzo per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata "*La prima guerra mondiale sui monti della valle del Fersina: predisposizione materiale per pubblicazione libro in italiano e in tedesco*" in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – OGGETTO

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito per brevità denominata Comunità, come sopra rappresentata, si impegna ad erogare all'Associazione Gruppo Alpini di Fierozzo di seguito per brevità denominato Associazione, che accetta, l'importo massimo di €3.000,00 per finanziare la realizzazione dell'iniziativa progettuale denominata "*La prima guerra mondiale sui monti della valle del Fersina: predisposizione materiale per pubblicazione libro in italiano e in tedesco*" in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

ART. 2 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizzerà le iniziative progettuali di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017 secondo il programma delle singole attività ed il

quadro economico, di cui al relativo piano finanziario e dell'ulteriore documentazione in atti.

In particolare l'Associazione si impegna a:

- gestire tutti i compiti tecnico-logistici-amministrativi inerenti le prestazioni previste nell'iniziativa progettuale, ed i relativi aspetti organizzativi, gestionali e di coordinazione;
- svolgere con continuità le attività-prestazioni-forniture previste nell'iniziativa progettuale, avvalendosi delle prestazioni della propria struttura organizzativa (volontari), ed eventualmente anche di prestazioni di lavoro autonomo/occasionale o di terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione, in quanto responsabile amministrativo/gestionale/operativo/coordinatore di tutte le singole attività previste nell'iniziativa progettuale, si obbliga a garantire la copertura, attraverso la stipula di polizze assicurative, degli eventi dannosi che si potrebbero verificare nella conduzione delle relative prestazioni per qualsiasi causa, nei confronti di terzi, oppure per fatto imputabile a terzi, per qualsiasi causa, anche nei confronti di eventuali prestatori di lavoro autonomo/occasionalmente o di terzi subappaltatori/subcontraenti, oppure per fatto imputabile ai lavoratori autonomi/occasionalmente e terzi subappaltatori/subcontraenti.

L'Associazione si obbliga, altresì, a garantire la copertura assicurativa di eventuali volontari contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle prestazioni.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Associazione è obbligata al rispetto delle disposizioni del vigente piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del vigente Codice di comportamento della Comunità, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione ha durata dall'inizio delle prestazioni fino al 5 dicembre 2017 compreso. E' peraltro possibile, per giustificati motivi, in accordo tra le parti, prorogare il termine di conclusione della convenzione, subordinatamente alla concessione della proroga da parte della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 4 – CONDIZIONI FINANZIARIE

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione la Comunità si impegna ad erogare all'Associazione un contributo massimo complessivo di € 3.000,00.

Il suddetto importo verrà corrisposto ad avvenuta dimostrazione dell'effettuazione delle attività previste nell'iniziativa progettuale, comprovato mediante relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

In particolare il contributo di cui sopra viene erogato con le seguenti modalità:

- il 50% dell'importo complessivo pari ad €1.500,00, su presentazione, entro il 01.10.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante sullo stato di avanzamento delle attività previste in convenzione;
- il 50% dell'importo complessivo pari ad € 1.500,00, su presentazione, entro il 05.12.2017, di istanza di liquidazione contributo corredata da relazione del legale rappresentante che attesti l'avvenuta realizzazione delle attività previste in convenzione, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

La liquidazione ed erogazione dei corrispettivi spettanti avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della Comunità delle relative istanze di liquidazione, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione. Tutti i pagamenti si intendono effettuati con l'emissione dei relativi mandati.

Qualora l'importo rendicontato risultasse inferiore a quello preventivato, si provvederà all'eventuale riduzione proporzionale del relativo finanziamento come meglio

definito all'art. 2, comma 3 dello schema di convenzione tra la Comunità e la Provincia Autonoma di Trento approvato con la più sopra citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 83 dd. 24/07/2017.

L'Associazione, che opera nel rispetto dei principi contenuti nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, fornirà alla Comunità - su richiesta della stessa e ai fini della dimostrazione dell'attività svolta e degli esborsi (copia fatture/note spese, ecc.) sostenuti in relazione all'attività prestata - ulteriori informazioni e dati conoscitivi inerenti le attività svolte. A sua volta la Comunità potrà effettuare controlli mirati sulle prestazioni oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze agli obblighi stabiliti nella presente convenzione devono essere attestate da ciascuna delle parti contraenti per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della presente convenzione dalla data di scadenza del termine e fino a quella di accertata rimozione dell'inadempienza stessa.

La Comunità si riserva la facoltà di rescindere la presente convenzione previa diffida del Responsabile competente alla controparte in presenza di:

- a) significative variazioni dei presupposti o dei contenuti della presente convenzione;
- b) irregolarità nella gestione dell'attività tali da pregiudicare il raggiungimento delle finalità della presente convenzione;
- c) diminuzione dello specifico bisogno sostenuto dalla presente convenzione di entità tale da rendere non più conveniente mantenere attivo il rapporto.

ART. 6 – PRIVACY

L'Associazione garantisce la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.

Si impegna altresì a trattare eventuali dati personali di dipendenti, utenti,

amministratori, fornitori, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*". Titolare del trattamento dei dati in questione è la Comunità; con la stipulazione della presente convenzione l'Associazione è nominata dalla Comunità Responsabile del trattamento.

In quanto Responsabile, l'Associazione dovrà attenersi ai compiti ed alle istruzioni stabiliti dalla Comunità, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, di cui al Titolo V della parte I - Sicurezza dei dati e dei sistemi - del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e al disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza ad esso allegato (allegato B).

Su richiesta della Comunità, l'Associazione dovrà presentare al medesimo una relazione scritta in ordine alle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in ordine al trattamento dati da parte dell'Associazione e ogni altra iniziativa di vigilanza sulla puntuale osservanza da parte dell'Associazione medesima delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, verranno concordati incontri di programmazione e di verifica tra il responsabile dell'Associazione ed il personale addetto della Comunità.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione è competente il Foro di Trento.

ART. 9 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e

succ. mod. ed int.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione n. 13471/15 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 23.02.2015.

Redatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE	MENSE E PROGRAMMAZIONE DELLA
GRUPPO ALPINI FIEROZZO	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

-Elio Moltrer -

- dott. Luca Dalla Rosa –